

Allegato "A" all'atto in data 1° agosto 2019
repertorio n. 4200/3146

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA INNOVATIVA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 La società è denominata: "**GREEN ARMS S.R.L.**".

Art. 2 - OGGETTO

2.1 La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore delle energie rinnovabili, alternative e/o innovative realizzati attraverso la progettazione e realizzazione, anche tramite i propri soci, di una piattaforma informatica innovativa che permetta ai soci di investire in impianti di produzione di energia rinnovabile, anche basati su sistemi produttivi di tecnologie particolarmente innovative (esempio pareti fotovoltaiche, pannelli fotovoltaici ad alto rendimento, sistemi di storage, da biomassa vegetale mediante gassificazione a zero emissioni, etc.) costituendosi, grazie alla cosiddetta internet of things, un impianto produttivo di energia comune o specifico la cui produzione sia monitorabile a distanza.

La società coinvolgerà quindi nel finanziamento dei progetti, tramite intermediari autorizzati, gruppi di investitori ai quali offrire sia opportunità selezionate che strumenti digitali di verifica dell'andamento della produzione degli impianti acquistati e dei relativi investimenti effettuati tramite un singolo punto di accesso web.

La possibilità di effettuare e monitorare via web un investimento in impianti di produzione di energia rinnovabile è innovativo in quanto non esiste sul mercato una offerta di questo tipo multiforme, multimpianto, modulabile e sottoscrivibile via web ed è ad alto valore tecnologico perché permetterà di ottimizzare nel tempo il risultato economico dell'investimento effettuato dal singolo socio anche attraverso il monitoraggio e l'ottimizzazione delle produzioni degli impianti acquisiti (ad esempio con valutazione predittive dei possibili fermi dell'impianto).

2.2 In via strumentale e secondaria, la società potrà occuparsi della realizzazione di studi di fattibilità, di progettazione, realizzazione, gestione, acquisto, vendita, commercializzazione o acquisizione in gestione di impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili sia in forma diretta sia per il tramite di altre società in cui acquisisca partecipazioni.

La società potrà inoltre assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società o ditte aventi scopi analoghi o affini al proprio, purché in via non prevalente.

2.3 La società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo



Silvia Ciurcina
Notaio

necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società potrà, inoltre, sempre in misura non prevalente ed ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, rilasciare garanzie reali e personali sia a favore di società controllate, controllanti e collegate, sia a favore di terzi, precisandosi che tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.

Articolo 3 - SEDE

3.1 La società ha sede nel Comune di Torino.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE, RISORSE E STRUMENTI FINANZIARI

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero), tutto suddiviso in quote di categoria A).

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.3 Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ed in deroga all'art. 2468 cod. civ. le quote del capitale sociale possono suddividersi nelle seguenti categorie, dotate delle caratteristiche qui descritte:

Quote di categoria A) o Quote Fondatori sono le Quote Fondatori a godimento pieno, dotate di tutti i diritti, come di seguito precisato.

Quote di categoria B) o Quote Sostenitori sono le quote, ove emesse, destinate alle persone o organizzazioni che intendono supportare operativamente il progetto e sono prive di diritti amministrativi, come di seguito precisato.

Quote di categoria C) o quote "Fornitori energetici" sono le quote, ove emesse, destinate ai soggetti interessati a distribuire i servizi della società e delle società cooperative collegate su loro clientela e sono prive di diritti amministrativi, come di seguito precisato.

Quote di categoria D) o quote "Investitori esterni" sono le quote, ove emesse, destinate agli investitori privati di dimensione medio grande, investitori istituzionali e business-angel e sono prive di diritti amministrativi, come di seguito precisato.

Quote di categoria E) o quote "Investitori EP/Epco" sono le quote, ove emesse, destinate agli investitori di dimensione medio piccola già soci delle cooperative del circuito e sono prive di diritti amministrativi, come di seguito precisato.

Quote di categoria F) o quote "Equity crowdfunding" sono le quote, ove emesse, destinate agli investitori che arrivano da

campagne di Equity crowdfunding e sono prive di diritti amministrativi, come di seguito precisato.

Le categorie di quote sono disciplinate come segue, e comunque l'assemblea delibera la misura dei privilegi, le condizioni, i limiti o termini delle varie categorie di quote, in sede di aumento di capitale, con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

* Le quote di Categoria A), anche denominate Quote Fondatori, hanno tutti i diritti di voto e:

- danno diritto a concorrere alla distribuzione dell'utile che residua a seguito della distribuzione ai soci di categoria B), C), D), E) e F) come di seguito precisato;

- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (tag-along) previsto dal presente Statuto;

- sono soggette all'obbligo di co-vendita (drag-along) previsto dal presente Statuto;

- in caso di scioglimento della società, soddisfatti tutti i creditori sociali, il diritto alla distribuzione del residuo della liquidazione è postergato al rimborso dell'intero valore nominale delle Quote di Categoria E) e F) e la priorità del rimborso del residuo seguirà il seguente ordine: titolari delle quote D), titolari delle quote C) e infine titolari delle quote B). L'eventuale residuo sarà restituito ai titolari delle Quote Fondatori.

* Le quote di Categoria B), anche denominate Quote Investitori B), sono prive di diritto di voto e:

- danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile calcolata come meglio definito all'Articolo 23 del presente Statuto;

- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (tag along) previsto dal presente Statuto;

- sono soggette all'obbligo di co-vendita (drag-along) previsto dal presente statuto.

* Le quote di Categoria C), anche denominate Quote "Fornitore energetico", sono prive di diritto di voto. In particolare, le Quote Investitori C):

- danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile calcolata come meglio definito all'Articolo 23 del presente Statuto;

- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (tag along) previsto dal presente Statuto;

- sono soggette all'obbligo di co-vendita (drag-along) previsto dal presente statuto.

* Le quote di Categoria D), anche denominate Quote Investitori esterni, sono prive di diritto di voto e:

- danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile calcolata come meglio definito all'Articolo 23 del presente Statuto;

- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (tag along) previsto dal presente Statuto;

- sono soggette all'obbligo di co-vendita (drag-along) previsto dal presente statuto.

* Le quote di Categoria E), anche denominate Quote "Investitori EP/EpcO , sono prive di diritto di voto e:

- danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile calcolata come meglio definito all'Articolo 23 del presente Statuto;

- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (tag along) previsto dal presente Statuto;

- sono soggette all'obbligo di co-vendita (drag-along) previsto dal presente statuto.

* Le quote di Categoria F), anche denominate Quote "Equity crowdfunding", sono prive di diritto di voto:

- danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile calcolata come meglio definito all'Articolo 23 del presente Statuto;

- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (tag along) previsto dal presente Statuto;

- sono soggette all'obbligo di co-vendita (drag-along) previsto dal presente statuto.

Della parte di capitale sociale rappresentata da Quote Investitori delle varie categorie B), C), D), E) e F) non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo dei quorum stabiliti dall'art. 2479 bis, cod. civ.

5.4 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

5.5 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, anche non proporzionali alle quote sottoscritte, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.6 La società potrà eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 2474 c.c., qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali.

5.7 Fino al momento in cui sarà in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, la società, con decisione

dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, potrà prevedere a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

5.8 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

5.9 L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 comma 1 c.c., ha la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di tutte le categorie di quote previste dal presente statuto, sino ad un ammontare massimo complessivo di nominali euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero); detto aumento potrà essere al nominale o con sovrapprezzo da determinarsi a discrezione dell'Organo amministrativo stesso; detto aumento potrà avvenire in una o più volte, potrà essere scindibile o inscindibile, potrà essere offerto a soci o anche direttamente a terzi ai sensi dell'art. 2481 bis comma 1, anche mediante offerta in crowdfunding (potendo in detto caso inserire in statuto tutte le clausole eventualmente ed inderogabilmente richieste dalla legge o dal Regolamento Consob a tale fine), potrà essere liberato in denaro o in natura, il tutto entro il termine del 31 (trentuno) luglio 2024. (duemilaventiquattro).

Articolo 6 - DOMICILIAZIONE

6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Articolo 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

7.1 Per "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda) in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di una quota.

7.2 Le partecipazioni rappresentate da quote di categoria A) sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

7.3 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni

rappresentate dalle quote di categoria B), C) e D) è soggetto al mero gradimento dei soci titolari di quote della stessa categoria di quella oggetto della proposta di trasferimento e in ogni caso al gradimento dei soci titolari di quote di categoria A).

A tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità del potenziale acquirente, la descrizione della partecipazione da trasferire, il prezzo e le condizioni di pagamento, deve essere comunicata agli altri soci titolari di quote della stessa categoria e ai soci titolari di quote di categoria A), con lettera raccomandata A/R o qualunque altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione; i soci appartenenti a quella specifica categoria devono pronunciarsi mediante apposita decisione da adottarsi col voto favorevole di tanti soci della medesima categoria che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato da quella specifica categoria di quote, senza obbligo di motivazione.

Ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata A/R o qualunque altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento.

In mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso ai sensi di legge. Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione, sorgerà il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi e con le modalità del successivo punto.

7.4 Il diritto di prelazione di cui al punto che precede spetta, in primo luogo, ai soci titolari di quote della medesima categoria di quella oggetto della proposta di trasferimento e in subordine ai soci titolari di quote delle altre categorie, con esclusione dal diritto di prelazione per i soci titolari di quote di categoria E) ed F).

7.5 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto previsto dal presente articolo. Il presente comma non potrà essere modificato in assenza del voto favorevole della società fiduciaria.

7.6 Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

7.7 Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri non esercitino; chi esercita la prelazione può, tuttavia, all'atto dell'esercizio di tale diritto, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del punto che precede.

7.8 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

a) il socio (di seguito, "il proponente") che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta con le modalità di cui al punto 7.3;

b) entro il termine di dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo dovrà dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla stessa data, assegnando ai medesimi un termine di 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione;

c) entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, dovranno comunicare per iscritto, con lettera raccomandata A/R o qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, al proponente e all'organo amministrativo, la propria volontà di esercitare l'opzione.

7.9 In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal proponente.

7.10 Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la suddetta procedura.

7.11 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto in forma scritta la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci aventi diritto di prelazione, nonché da almeno i due terzi dei soci aventi diritto ad esprimere il

gradimento.

7.12 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 8 - EQUITY CROWDFUNDING - DIRITTO DI COVENDITA - COMUNICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI

8.1 La società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line", come di volta in volta modificato (il "Regolamento Consob").

8.2 Nell'ipotesi di aumento di cui al punto che precede, sorgerà, secondo le modalità infra indicate, un Diritto di Covendita che sarà efficace per tre anni dalla conclusione dell'offerta effettuata mediante il portale on line.

8.3 Nel caso in cui uno o più soci intendano vendere ad un terzo una partecipazione complessivamente superiore al 50% del capitale sociale ovvero una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (la "Partecipazione Rilevante"), i soci titolari delle Quote di categoria B), C), D), E) ed F) avranno il diritto di vendere al terzo le proprie partecipazioni (il "Diritto di Covendita"), secondo le modalità di seguito descritte.

8.4 I soci che intendano vendere una Partecipazione Rilevante dovranno darne comunicazione ai soci titolari del Diritto di Covendita, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

8.5 Il terzo acquirente della Partecipazione Rilevante dovrà essere informato dai soci venditori in merito all'esistenza nello statuto sociale del Diritto di Covendita, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della Partecipazione Rilevante, un'identica offerta di acquisto al medesimo prezzo, scritta e irrevocabile, anche ai soci titolari del Diritto di Covendita.

I soci venditori della Partecipazione di Controllo dovranno comunicare ai soci titolari del Diritto di Covendita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata, l'intenzione di cedere la Partecipazione di Controllo, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile delle altre partecipazioni formulata dal soggetto acquirente (la "Comunicazione per il Diritto di Covendita").

8.6 Ogni socio titolare del Diritto di Covendita dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il Diritto di Covendita con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione per il Diritto di Covendita.

Decorso inutilmente tale termine, i soci titolari del Diritto di Covendita saranno decaduti da tale diritto con riferimento alla vendita in questione.

8.7 I trasferimenti realizzati a seguito dall'esercizio del Diritto di Covendita, dovranno avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Covendita di cui all'articolo 8.6 che precede, secondo le modalità indicate nell'offerta del terzo acquirente.

Nell'ipotesi in cui tale termine non venga rispettato per colpa imputabile al socio che ha esercitato il Diritto di Covendita, il socio che abbia esercitato il Diritto di Covendita medesimo, si intenderà decaduto dal tale diritto e il terzo acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali.

8.8 Al fine di dare esecuzione alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al Regolamento Consob, i soci aderenti a patti parasociali dovranno darne tempestiva comunicazione alla società e fornire all'organo amministrativo una copia integrale di tali patti per la pubblicazione sul sito internet della società.

Articolo 9 - OBBLIGO DI CO- VENDITA

9.1 Nel caso in cui i soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione Rilevante", non intendano usufruire del diritto di co-vendita previsto dall'articolo che precede, e l'offerta di acquisto formulata dall'acquirente abbia ad oggetto tutte le quote di Categoria A e B come condizione di efficacia dell'offerta di acquisto, deve osservarsi la seguente disciplina.

Tutti i soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione Rilevante", titolari o meno del diritto di co-vendita, sono tenuti a cedere la loro partecipazione sociale all'offerente che abbia offerto irrevocabilmente per iscritto di acquistare l'intero capitale sociale della società, ad un prezzo unitario identico a quello offerto dall'acquirente ai soci titolari della "Partecipazione Rilevante".

Ove il prezzo offerto dall'acquirente sia inferiore al valore che spetterebbe al socio dall'esercizio del diritto di recesso, il socio ha diritto di recesso.

Ove il processo di valutazione della partecipazione del socio recedente conduca ad un valore inferiore rispetto a quello che il socio avrebbe ottenuto eseguendo l'obbligo di co-vendita, egli non potrà reclamare alcuna differenza o maggior valore, assumendosi il rischio inerente la valutazione prevista dal terzo comma dell'art. 2473 cod. civ.

La vendita della quota dei soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione Rilevante", in esecuzione dell'obbligo di co-vendita previsto dal presente articolo o, alternativamente, l'esercizio da parte degli stessi del diritto di recesso, dovranno avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sarà cessato il periodo per l'esercizio del diritto di co-vendita, nel luogo ed all'orario fissati dall'acquirente.

9.2 L'obbligo di co-vendita è espressamente attribuito anche ai soci che non sono titolari del diritto di co-vendita, e cioè le fondazioni bancarie, gli incubatori di start up innovative previsti dall'art. 25 del D.L. 179 del 18.10.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, gli investitori professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato 3, punto I, del Regolamento CONSOB in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché gli investitori professionali pubblici di diritto previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 10 - RECESSO

10.1 Il diritto di recesso non può essere parziale.

10.2 Il socio che intende recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R o qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, da spedire entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso sia diverso da una decisione, il diritto è esercitato a mezzo comunicazione nei modi sopra indicati entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

10.3 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata, ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

10.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

10.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10.6 In ogni caso la valutazione delle quote per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2473 del Codice civile.

Articolo 11 - AMMINISTRATORI

11.1 La società può essere alternativamente amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci titolari di quote di categoria A) in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico, ovvero

b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo

di due a un massimo di sette membri, a seconda del numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina, con la precisazione che:

- i titolari delle quote di categoria A) hanno il diritto di nominare (con votazione a maggioranza calcolata facendo riferimento solo alle quote A)) l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e, in quest'ultimo caso, altresì, di nominarne il Presidente. L'amministratore o gli amministratori nominati possono essere gli stessi soci titolari del diritto particolare;
- i titolari delle quote di categoria B) non hanno il diritto alla nomina di amministratori in propria rappresentanza;
- i titolari delle quote di categoria C) hanno il diritto di nominare un amministratore in propria rappresentanza se il consiglio di amministrazione ha un numero di membri compresi tra 5 (cinque) e 7 (sette) membri;
- i titolari delle quote di categoria D) hanno il diritto di nominare un amministratore in propria rappresentanza se il consiglio di amministrazione ha un numero di membri compresi tra 3 (tre) e 7 (sette) membri;
- i titolari delle quote di categoria E) ed F) hanno il diritto di nominare un amministratore in rappresentanza se il consiglio di amministrazione è composto da 7 (sette) membri;
- gli eventuali altri amministratori che si ritenesse opportuno nominare verranno eletti facendo riferimento a tutto il capitale sociale comprensivo non solo delle quote di categoria A), ma anche di tutte le altre.

11.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 12 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

12.4 La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno

in mancanza di giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

La revoca degli amministratori è così disciplinata:

- i titolari delle quote di categoria A) possono revocare tutti gli amministratori;

- i titolari delle quote di categoria C), D), E) ed F) possono revocare esclusivamente gli amministratori da loro stessi nominati.

Articolo 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

13.3 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.2 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

14.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando intervengono tutti i suoi componenti e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

14.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

14.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 15 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - DELEGATI

15.1 All'Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, che non siano dalla legge o dallo statuto riservati all'esclusiva competenza dell'assemblea.

In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

15.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

15.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

15.4 Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le delibere di cui agli artt. 2505 e 2505-bis (come richiamato anche dell'art. 2506-ter) c.c. Tale attribuzione non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 16 - RAPPRESENTANZA

16.1 La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori e agli institori, sempre nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

16.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i singoli consiglieri delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti e l'Amministratore Unico hanno la facoltà di conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

16.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 17 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

17.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine mandato" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

17.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

17.4 La società può assegnare agli amministratori strumenti finanziari o ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari previsti dalla legislazione di volta in volta vigente.

Articolo 18 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

18.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

18.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

18.3 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

18.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

18.5 L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti e hanno le competenze ed i poteri previsti dalle

disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

18.6 La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

18.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - DECISIONI DEI SOCI

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

19.2 Hanno diritto di voto (nell'assemblea generale i titolari di quote di categoria A) e nelle rispettive assemblee speciali i titolari di quote di tutte le altre categorie) i soci che risultano iscritti al registro delle imprese.

19.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

19.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

19.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20 - ASSEMBLEA

20.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

20.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di

convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

20.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

20.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 21 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

21.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

21.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

21.4 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

21.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 22 - QUORUM

22.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale parametrato ai soli titolari delle quote di categoria A) che sono le uniche a fornire diritti di voto pieno.

22.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci così come calcolato al punto precedente.

22.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 22-bis - ASSEMBLEE SPECIALI

22-bis.1 Le deliberazioni dell'assemblea generale, che pregiudicano i diritti delle quote delle altre categoria di quote, devono essere preventivamente approvate anche dall'assemblea speciale dei soci appartenenti alla categoria

interessata.

22-bis.2 La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della Società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili dall'assemblea stessa. Gli amministratori ed i sindaci della società hanno il diritto di partecipare alle assemblee speciali.

22-bis.3 Le maggioranze nelle assemblee speciali si calcolano sulla base della percentuale detenuta dai titolari di quote appartenenti alla categoria interessata da ciascuna assemblea speciale. Per i quorum delle assemblee speciali si applicano le disposizioni di cui all'art. 2368 e 2369 cod. civ relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Articolo 23 - BILANCIO E UTILI

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Ogni tre anni, l'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo basata su un piano economico finanziario triennale, approverà:

- un "Target Base" intendendosi per tale la percentuale ottenuta rapportando l'utile netto annuo conseguito al Patrimonio Netto Iniziale, inteso come capitale sociale più sovrapprezzo quote complessivamente versato dai soci,
- un "Rendimento Base 1",
- un "Rendimento Base 2",
- un "Bonus A",
- un "Bonus B",
- un "Bonus C".

23.3 Fermo restando quanto previsto all'articolo 23.4 che segue, gli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale secondo termini di legge, verranno ripartiti ed accantonati in apposite riserve destinate alle singole categorie di soci e non distribuibili fino a quando la società conserverà la caratteristica di start up innovativa, con modalità diverse a seconda che l'utile netto conseguito rapportato al Patrimonio Netto Iniziale sia inferiore o superiore al "Target Base", utile che, quindi, verrà distribuito come di seguito specificato:

- a) utile netto realizzato e da ripartire inferiore al "Target Base" del Patrimonio Netto Iniziale: in via prioritaria ai titolari di quote di categoria E) ed F) viene riservato, se capiente, un "Rendimento Base 1" sul loro investimento iniziale o il minor valore possibile; in caso di residuo, ai titolari di quote di categoria D), E) ed F) viene riservato, se capiente, un ulteriore "Rendimento Base 2" sul loro investimento iniziale o il minor valore possibile; l'eventuale ulteriore residuo è distribuito in egual misura per tutte le categorie di soci nel rispetto delle quote possedute;
- b) utile netto realizzato e da ripartire superiore al "Target

Base" del Patrimonio Netto Iniziale: a tutti i soci viene riservato il "Target Base" sul loro investimento iniziale; il residuo è distribuito assegnando un "Bonus A" ai titolari di quote di categoria A), un "Bonus B" ai titolari di quote di categoria B), un "Bonus C" ai titolari di quote di categoria C) e il residuo viene ripartito in egual misura a tutti i soci in proporzione alle quote possedute.

23.4 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

23.5 Fino al momento in cui la società è qualificabile come start-up innovativa, è fatto divieto alla società di distribuire gli utili eventualmente maturati per i primi cinque anni dalla sua costituzione.

Articolo 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

24.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

24.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

25.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

25.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede

legale della società.

25.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

25.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

25.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 26 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

26.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Visto per l'inserzione.

Torino, lì 1° agosto 2019

In originale firmato:

Susanna MILANESIO

Alberto GASTALDO

In originale firmato:

Silvia CIURCINA - Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 82/2005

Torino, li 5 agosto 2019